

Working Paper

**ADAPT**  
www.adapt.it

UNIVERSITY PRESS

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

# Il ruolo degli organismi multilaterali nella regolazione del commercio globale

Background paper

**Diletta Porcheddu**

*Ricercatrice ADAPT*

**Working Paper n. 13/2022**

## ABSTRACT

Il processo di integrazione dei mercati a livello globale, inteso nella sua versione più estrema e incontrollata, vede oggi il sollevarsi di un **quantitativo sempre più ampio di voci critiche**, le quali sottolineano l'esigenza di una **più incisiva regolazione delle dinamiche del commercio internazionale**, finalizzata ad una loro maggiore compatibilità con gli obiettivi essenziali di sviluppo equo individuati dalle principali agenzie delle Nazioni Unite. Il presente *background paper*, nello specifico, intende sollecitare una ulteriore riflessione sulla posizione dell'Italia a proposito della dimensione multilaterale: dopo avere accertato come i rapporti tra le organizzazioni internazionali siano sostanzialmente ininfluenti nella regolazione del commercio globale, si argomenta infatti in favore del **rafforzamento della cooperazione tra queste, gli Stati nazionali e le parti sociali**, al fine di **riaffermare il ruolo della politica come strumento di "guida" dello sviluppo economico**, nonché del suo **garantire un presidio politico e democratico al processo di globalizzazione**.

## I PUNTI CHIAVE DEL PAPER

- Il **processo di integrazione dei mercati globali**, seppure in una fase di forte accelerazione causata dal progresso tecnologico, è **oggi sempre più spesso messo in discussione**.
- Le agenzie delle Nazioni Unite come l'OIL, l'OMS e la FAO sono sostanzialmente **ininfluenti per quanto concerne la regolazione del mercato globale**.
- Il rapporto tra liberi scambi commerciali e la tutela degli standard nelle condizioni di lavoro è **da sempre oggetto di dibattito tra l'OMC e l'OIL**. Tuttavia, oggi le clausole inerenti alla tutela dei *c.d. core labour standards* sono presenti sempre più di frequente all'interno dei trattati di libero scambio anche se rimangono deboli i meccanismi sanzionatori.
- La previsione di **standard minimi afferenti all'ambito "sociale" (lavoro, salute, alimentazione, ambiente) all'interno dei trattati di libero scambio**, quale elemento condizionante per la partecipazione al sistema del libero commercio globale, può svolgere un ruolo fondamentale nella **transizione da free trade a fair trade**.

## IL MESSAGGIO

I decenni appena trascorsi sono stati caratterizzati da una **serie allarmante di crisi economiche, ambientali, sanitarie e politiche**. Questo ha contribuito a mettere in discussione il modello di sviluppo fino ad oggi protagonista dell'economia globale, fondato sull'**espansione dei mercati oltre i confini nazionali**, sino a portare ad un rinnovato consenso, in alcune Nazioni europee e non, relativamente alla promozione di politiche neo-protezionistiche. **La via per garantire un rinnovato governo della politica sulla sfera economica**, tuttavia, non può passare né da tentativi di ritorno ad un passato pre-globalizzazione, né da iniziative adottate dai singoli Stati; al contrario, al fine del raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile indicati dall'Agenda ONU 2030, è necessario **un rafforzamento del ruolo degli organismi multilaterali internazionali**, e in particolare la **creazione di una serie di standard minimi in materia sociale**, sul modello dei *core labour standards* OIL, da **inserire all'interno degli accordi di libero scambio**.

# Indice

1. Il dibattito aperto sulla globalizzazione .....	4
2. Quale ruolo per le organizzazioni internazionali? .....	5
3. Standard nelle condizioni di lavoro e libero commercio.....	6
3.1. Le strategie OIL degli ultimi 25 anni .....	6
3.2. Tra concorrenza e <i>core labour standards</i> .....	7
3.3. Il ruolo delle parti sociali nel governo delle catene globali del valore .....	8
4. La transizione da <i>free trade</i> a <i>fair trade</i> .....	9
5. Bibliografia essenziale .....	11

## 1. Il dibattito aperto sulla globalizzazione

**Discutere di “globalizzazione” oggi può portare a risultati differenti rispetto a quanto poteva avvenire nei mesi precedenti la crisi pandemica.**

Sembra infatti definitivamente trascorso il periodo nel quale al concetto di mercato globale si associava un’idea di futuro in cui, grazie alla progressiva liberalizzazione del commercio internazionale, alla mobilità dei fattori della produzione e alle innovazioni tecnologiche si sarebbe pervenuti a una **progressiva e inarrestabile espansione dell’economia, i cui benefici avrebbero migliorato le condizioni di vita dell’intera popolazione mondiale.**

Non solo: il concetto di globalizzazione portava anche con sé l’idea di un **mondo privo di quei confini e di barriere nazionali che lo avevano fino ad allora diviso in una serie di popoli lontani fra loro per tradizioni, leggi e cultura**, ognuno rivolto verso la realizzazione del proprio contingente interesse; al contrario, si proponeva l’idea utopica di un contesto in cui, **non tanto grazie all’intervento delle forze politiche degli Stati nazionali, bensì alla potenza risoltrice del libero mercato, i popoli del mondo avrebbero fatto esperienza di un periodo di ritrovata pace e prosperità.**

Proprio il mutamento del rapporto tra politica ed economia, o, in altre parole, tra Stato e capitale, è stata una delle conseguenze più frequentemente evidenziate da chi ha descritto il fenomeno della globalizzazione. Attraverso lo sviluppo “planetario” dell’economia capitalistica, infatti, gli Stati nazionali sembrano avere perso la capacità di governarla; addirittura, è opinione comune quella per cui **le logiche dell’estrema valorizzazione del capitale insita nel processo di globalizzazione abbiano orientato le più recenti dinamiche giuridico-istituzionali degli Stati nazionali e delle organizzazioni internazionali**, causando la moltiplicazione di iniziative normative e non votate alla progressiva deregolazione, delocalizzazione, liberalizzazione e privatizzazione delle attività produttive.

Dopo quasi trent’anni di accentuata liberalizzazione del commercio internazionale, invece, durante un **periodo storico piegato da una crescente instabilità politica, nonché da una serie di crisi sanitarie, economiche ed ambientali**, le voci che si levano a commento del fenomeno della globalizzazione e della progressiva intersezione dei mercati tendono ad approssiarsi allo stesso con un **maggiore atteggiamento di cautela, se non addirittura di vera e propria diffidenza**; e questo, peraltro, nonostante gli innegabili effetti positivi del mercato globalizzato in termini di **sviluppo economico dei Paesi meno industrializzati, di aumento nella produzione e diffusione delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo dell’informazione e della comunicazione, di opportunità di accesso e conoscenza delle differenti culture.**

Molti identificano il punto di svolta nell’atteggiamento verso la globalizzazione del mercato nella crisi finanziaria del 2008, di cui sono ben note le ricadute sulle economie di diversi Stati nazionali, sia c.d. “sviluppati” che “in via di sviluppo”. Da quel momento in avanti, **l’assetto della sfera economico-finanziaria, nonché le fino ad allora imperanti logiche del mercato “libero” sono state fortemente messe in dubbio, soprattutto nei termini della loro capacità di raggiungere obiettivi di crescita sostenibile**, proteggendo i diritti sociali e le condizioni di lavoro dei cittadini, riducendo le disuguaglianze tra popoli e tutelando la sfera ambientale: non è un caso, infatti, che, nel decennio appena

trascorso, le forze politiche nazionali che si sono pronunciate a favore di un rinnovato “protezionismo” commerciale, opponendo dubbi e in alcuni casi una vera e propria ferma opposizione alla firma di nuovi trattati di libero scambio tra nazioni abbiano ricevuto significativo consenso elettorale sia in Paesi dell’Occidente industrializzato che non.

## 2. Quale ruolo per le organizzazioni internazionali?

Le iniziative dei leader politici attivi nello scorso decennio, tuttavia, sembrano essersi soffermate sul proporre soluzioni nazionali a problemi “globali”: si registrano ben poche iniziative, infatti, volte a incentivare una maggiore partecipazione degli Stati nazionali alle dinamiche di quelle **organizzazioni internazionali, afferenti al sistema delle Nazioni Unite, che costituiscono lo strumento con le maggiori potenzialità nella regolazione del mercato globalizzato** e nella moderazione dei suoi effetti maggiormente distorsivi, ossia nella **transizione da un sistema globale di scambi commerciali totalmente de-regolato (*free trade*) a uno maggiormente equo e sostenibile (*fair trade*).**

Dall’altra parte, un intervento di questo tipo necessiterebbe di un **significativo livello di cooperazione tra le diverse organizzazioni internazionali**, in particolare tra quelle appartenenti al sistema delle Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), attori fondamentali per quanto concerne **la gestione delle problematiche di un’economia e di un mondo sempre maggiormente interconnessi**; si pensi soltanto alle esigenze di circolazione delle fondamentali informazioni per la salute pubblica, di controllo sulla sicurezza delle attività di ricerca su virus e batteri, di **distribuzione dei vaccini durante la pandemia da Covid-19**, nel nome del primario interesse alla salute globale che impone **l’azione congiunta di governi nazionali e organizzazioni internazionali.**

Ad oggi, tuttavia, **i rapporti e le relazioni tra le organizzazioni internazionali non sono idonei a perseguire un obiettivo così ambizioso.**

È da considerare, ad esempio, come **l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) abbia identificato da tempo un set di diritti fondamentali nel lavoro (*core labour standards*) universalmente accettati dai Paesi membri, ma non ancora sistematicamente inseriti quali clausole obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio con la conseguente loro risoluzione nel caso in cui organi predeterminati ne abbiano verificato la violazione.** Il principale metodo di azione per quanto concerne la collaborazione tra le organizzazioni internazionali è infatti la **creazione di comitati congiunti al fine di trattare argomenti di interesse condiviso, come, ad esempio, gli standard univoci per quanto riguarda la sicurezza, la qualità e l’equità del commercio alimentare internazionale (Codex Alimentarius Commission, partecipata dalla FAO e dall’OMS).**

Il nodo irrisolto è il *modus agendi* dell’OMC **che possiede rapporti formali soltanto con le altre istituzioni nate in seguito alla stipulazione degli accordi di Bretton Woods**, ossia il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale (BM), seppure nelle diverse commissioni che la compongono siano presenti, come membri osservatori, i rappresentanti di più di 140 organizzazioni internazionali.

**Il livello di collaborazione su questioni di interesse condiviso da parte delle principali organizzazioni internazionali appare, quindi, largamente migliorabile.** Una

prospettiva, questa, che peraltro non è estranea ai più recenti sviluppi di *policy* da parte delle Nazioni Unite: **la c.d. “Agenda 2030” presuppone un mercato “cambio di paradigma” per quanto concerne la cooperazione tra le diverse agenzie specializzate**, basata sull’unificazione intersettoriale delle strategie e della loro implementazione, al fine di realizzarne con gradualità concreti passi nella direzione del rispetto effettivo di standard universali minimi.

### **3. Standard nelle condizioni di lavoro e libero commercio: un rapporto complesso**

#### **3.1. Le strategie OIL degli ultimi 25 anni**

**Tra le poche organizzazioni internazionali che hanno introdotto effettive strategie di contrasto agli effetti distorsivi della globalizzazione si annovera senza dubbio l’OIL**, la quale come è noto svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti sociali della popolazione mondiale.

Negli ultimi trent’anni, questo si è concretizzato primariamente in un’azione concentrata sul **contrasto all’aumento delle diseguaglianze a livello globale e alla c.d. *race-to-the-bottom* degli standard delle condizioni di lavoro in nome del rispetto del principio della concorrenza** in un mercato caratterizzato da differenze sostanziali tra Paesi c.d. “sviluppati” e “in via di sviluppo”. Il libero commercio globale, infatti, tende ad alterare gli equilibri con cui le istituzioni nazionali cercano di conciliare gli imperativi economici con le istanze sociali, rendendo maggiormente evidente il potenziale conflitto della logica commerciale con i diritti dei lavoratori e non solo.

Tale azione si è concretizzata, alla fine degli anni Novanta, **nell’individuazione di un quadro di principi giuslavoristici condivisi inderogabili**, da implementarsi necessariamente da parte degli Stati membri dell’OIL, a prescindere dal loro livello di sviluppo economico oppure dalla ratifica delle convenzioni che già li contenevano.

**Si tratta dei quattro *core labour standards*, descritti all’interno della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti (1998)**, che si concretizzano nella libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, nell’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, nell’abolizione del lavoro infantile e nell’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Oggi, ai quattro *core labour standards* individuati nel 1998, si aggiunge, grazie alla risoluzione OIL del 10 giugno 2022, **il diritto a un luogo di lavoro salutare e sicuro**.

Sono quindi entrate nel set di convenzioni fondamentali la convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981 (n. 155) e la convenzione-quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro del 2006 (n. 187). Si è trattato di un passo significativo perché **sino a poco tempo fa anche grandi Paesi membri rifiutavano l’automatico obbligo di applicazione di queste convenzioni, temendo si ponessero in contrasto con il loro livello di sviluppo**.

La necessità del rispetto dei *core labour standards* è stata riaffermata nel 2008, all'interno della *Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta*, che, all'interno delle sue premesse, ribadisce la necessità di **incentivare una forte “dimensione sociale” della globalizzazione che permetta risultati positivi ed equi per tutti i lavoratori**, e inoltre afferma come il vantaggio comparativo delle Nazioni nel commercio internazionale non possa giustificare la violazione dei diritti sociali fondamentali.

L'idea fondamentale legata alle azioni qui descritte è dunque quella di **contrastare la concezione che vede la libertà commerciale come principio assiologicamente superiore ai diritti umani e sociali fondamentali, muovendosi nella direzione dell'applicazione di soluzioni in contrapposizione allo sfruttamento delle condizioni di supremazia proprie della più estrema concezione del *free trade*.**

Per comprendere l'effettiva portata delle strategie descritte, tuttavia, è fondamentale specificare come **le stesse si basino unicamente sull'adesione volontaria da parte degli Stati membri, dato che l'OIL non dispone di un vero e proprio potere coattivo**. I contenuti dei documenti OIL in materia di *core labour standards* sono infatti attuati principalmente attraverso l'impiego di strumenti di monitoraggio sistematico degli standard e di composizione delle controversie relative ad eventuali violazioni, non essendo l'Organizzazione dotata di strumenti di *enforcement* e/o sanzionatori come quelli previsti dai trattati commerciali stipulati nella sfera dell'OMC.

### **3.2. Tra concorrenza e *core labour standards***

L'attivismo dell'OIL durante gli ultimi 25 anni è stato oggetto di **ampio dibattito proprio con l'OMC**, data l'importanza del rapporto tra standard nelle condizioni di lavoro e commercio internazionale.

Negli anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della dichiarazione del 1998, il dibattito verteva sulle conseguenze dell'**applicazione dei *core labour standards* OIL, e, in particolare, se la loro natura di condizione fondamentale per la stipulazione di trattati commerciali celasse spinte “protezionistiche” dei Paesi “sviluppati” nei confronti dei Paesi in via di sviluppo**, volti a limitare la partecipazione di questi ultimi agli scambi commerciali sul mercato globale, o invece qualora essa **costituisse un efficace metodo per evitare una progressiva *race-to-the bottom* di tali standard nel nome del principio della concorrenza**.

La prima interpretazione, in ultimo, prevalse, e, di conseguenza, si decise che **il vantaggio comparativo tra Paesi, conseguente alle differenze nei livelli di protezione sociale, avrebbe dovuto rimanere terreno unicamente presidiato dallo sviluppo economico; allo stesso tempo, tuttavia, nella dichiarazione di Singapore (OMC, 1996), si confermò l'impegno delle parti contraenti al rispetto degli standard definiti dall'OIL**, pur ribadendo che le questioni attinenti alle clausole sociali dei trattati dovessero essere considerate di sua competenza esclusiva e separata. Come è stato ampiamente sottolineato da diversi commentatori, questa ambiguità nel rapporto tra standard di lavoro e liberi scambi commerciali, e di conseguenza tra le due organizzazioni, ha fatto sì che l'OIL si sia trovata nel tempo a elaborare **regole in materia di lavoro in sostanziale isolamento rispetto alle dinamiche dei trattati commerciali**, senza beneficiare dei vantaggi connessi agli stessi, uno fra tutti il sistema sanzionatorio.

Ciò nonostante, tuttavia, deve essere considerato come ad oggi **un numero sempre maggiore di trattati commerciali internazionali contenga “clausole sociali” finalizzate ad impegnare le parti a non comprimere i propri *labour standards* al fine di aumentare la competitività dei rispettivi sistemi economici.** Secondo i dati forniti dalla stessa OIL, **circa l’80% dei trattati commerciali entrati in vigore dal 2013 in poi contiene simili clausole**, le quali fanno solitamente riferimento al rispetto degli standard contenuti all’interno della dichiarazione del 1998.

C’è chi ha sottolineato come, attraverso questo espediente, **il sistema OIL abbia nei fatti aumentato il suo rilievo nel sistema commerciale globale**, nonostante la circostanza secondo la quale le procedure concernenti la risoluzione delle controversie in materia di lavoro sono tradizionalmente meno rigorose di quelle relative alla implementazione delle sezioni puramente commerciali dei trattati.

### **3.3. Il ruolo delle parti sociali nel governo delle catene globali del valore**

Oltre che sul generale livello degli standard di tutela dei lavoratori, **un aspetto fondamentale della liberalizzazione degli scambi commerciali internazionali sul mondo del lavoro sono gli effetti sulla rappresentanza datoriale e sindacale e sulle loro modalità di azione al fine di incidere significativamente anche all’interno del mercato globalizzato.**

È circostanza nota, infatti, come l’attuale struttura della produzione e della distribuzione mondiale sia declinata su reti di imprese distribuite in ogni angolo del globo, giuridicamente indipendenti e tuttavia economicamente interconnesse grazie alle c.d. **“catene globali del valore”**, all’interno delle quali, secondo i dati 2020 della BM, si svolge più della metà del commercio internazionale. Una simile strutturazione della produzione globale può avere effetti significativi non solo sulla tutela dei diritti dei lavoratori per via legislativa, tradizionalmente legata al principio di territorialità, ma anche sulla **tradizionale azione rappresentativa delle parti sociali, tendenzialmente improntata sulla dimensione locale, territoriale e soprattutto nazionale, disinnescandone la capacità regolativa tramite la contrattazione collettiva.**

I problemi maggiori, in questo senso, si riscontrano a livello sindacale, considerando come la concorrenza regolativa tra i diversi Stati nazionali, volta ad attrarre le imprese all’interno dei propri territori offrendo condizioni legislative maggiormente vantaggiose, possa indubbiamente avere un effetto di rottura sui rapporti di solidarietà fra i lavoratori operanti in diverse aree geografiche; **con l’estensione indiscriminata del mercato del lavoro oltre i confini nazionali, il sindacato fatica infatti a svolgere il suo storico ruolo di contrasto alla limitazione della concorrenza tra lavoratori, i quali si trovano dunque a dovere competere con loro omologhi provenienti da Paesi con differenti condizioni e standard in materia di lavoro, favorendo l’inasprirsi di fenomeni di *dumping sociale.***

A questo proposito, al fine di tentare un maggiore efficace governo delle “catene globali del valore”, garantendone la sostenibilità in termini di condizioni di lavoro, **il sindacato deve necessariamente tentare di uscire da una logica territoriale, ampliando le proprie modalità di azione e contrattazione ad un mercato del lavoro transfrontaliero.** Le prime esperienze di questo tipo in realtà non mancano: studi condotti a livello europeo mostrano come la **stipulazione di accordi transnazionali sia sempre più diffusa**

**all'interno di imprese multinazionali operanti nel contesto globale.** Tendenzialmente, tuttavia, questi concentrano sulla tutela dei *core labour standards* senza riuscire efficacemente a uniformare le condizioni di lavoro dei lavoratori impiegati in diversi Paesi in cui le imprese, o più spesso le reti di imprese, svolgono le proprie attività.

È da segnalare, tuttavia, **come organizzazioni con l'ambizione di rappresentare i lavoratori a livello globale siano presenti da tempo sul panorama della rappresentanza sindacale:** si pensi ad esempio all'**International Trade Union Confederation (ITUC)**, costituitasi nel 2006 in seguito alla fusione tra la World Confederation of Labour (WCL) e la International Federation of Free Trade Unions (IFCTU), quest'ultima peraltro protagonista nelle proteste di Seattle del 1999 contro le politiche dell'OMC.

Con la crescente “globalizzazione” non solo del libero commercio, ma anche delle problematiche sociali ad esso connesse, si può prevedere un **rinnovato attivismo delle organizzazioni mondiali di rappresentanza dei lavoratori**, attraverso azioni di coordinamento tra i sindacati nazionali e sovranazionali, la promozione di campagne a livello globale su tematiche comuni (si pensi, ad esempio, ai temi lavoristici connessi alla transizione ecologica, come ad esempio il mantenimento degli standard occupazionali e la riqualificazione dei lavoratori impiegati in settori poco “green”) e, non da ultimo, **una più frequente interlocuzione con governi nazionali e organismi multilaterali internazionali.**

A questo proposito, si segnala come **l'OIL possa indubbiamente giocare un ruolo fondamentale nella promozione delle strategie innovative per garantire un'efficace rappresentanza dei lavoratori anche oltre i confini nazionali**, soprattutto grazie alla sua struttura tripartita, composta da Stati nazionali, rappresentanze datoriali e, appunto, rappresentanze sindacali. Una simile iniziativa è già stata adottata nel 2016, attraverso l'emanazione della risoluzione *Decent work in global supply chains*, in cui **l'Organizzazione si esprime a favore del dialogo sociale come strumento di governance finalizzato a salvaguardare le condizioni di lavoro dei gruppi di lavoratori maggiormente vulnerabili all'interno delle catene globali del valore**, seguita dall'istituzione di una Commissione tripartita con il compito di esplorare le opzioni e le strategie dell'organizzazione in tal senso.

## **4. La transizione da *free trade* a *fair trade***

**Nella transizione da una globalizzazione totalmente libera e “incontrollata” (*free trade*) a una maggiormente regolata ed equa (*fair trade*), le iniziative e le strategie congiunte degli organismi internazionali giocano un ruolo fondamentale.** All'interno dei precedenti paragrafi è stato possibile mettere in evidenza come **il raccordo tra le regole o le azioni indicate dalle principali agenzie delle Nazioni Unite e le politiche dell'OMC sia sostanzialmente inesistente.**

Tuttavia, anche allo scopo di salvaguardare il libero commercio dalle tentazioni protezionistiche e di renderlo quanto più accettato, ribadire e rafforzare il ruolo di tali istituzioni appare fondamentale.

**Il presidio del libero commercio tramite istituzioni democratiche, infatti, rappresenta la via maestra per ridurre le numerose diseguaglianze economiche e sociali**

**accentuate o in alcuni casi provocate dalla concorrenza economica su scala planetaria, garantendo la sua regolazione tramite le norme del diritto internazionale e prevenendo allo stesso tempo tentativi di “ritorno al passato” da parte degli Stati nazionali attraverso l’introduzione di regole commerciali para-protezionistiche.**

Difficile, e forse poco auspicabile, infatti, appare il ritorno a un contesto economico pre-globalizzazione: è necessario ricordare, infatti, gli **effetti positivi della transnazionalità dei mercati sul tasso di occupazione e sul prodotto interno lordo mondiale**. Quello che si propone, al contrario, è una **nuova “responsabilizzazione” delle istituzioni democratiche internazionali relativamente al governo del commercio globalizzato**, attraverso la **valorizzazione della preminenza della dimensione assiologica e valoriale** utile per tutelare interessi di tipo sociale anche nelle arene internazionali in cui sono prese le principali decisioni relative all’adozione degli indirizzi economici.

**Un modello vincente, in questo senso, appare essere quello dei *core labour standards* OIL**, che, come si è avuto modo di descrivere nei precedenti paragrafi, sono gradualmente e spontaneamente **divenuti parte integrante di un ampio numero di trattati commerciali** stipulati nell’alveo del sistema OMC.

Tale schema appare replicabile anche da altre organizzazioni internazionali come la FAO, oppure l’OMS, **i cui standard in materia sanitaria o di sicurezza e qualità degli alimenti potrebbero entrare a fare parte, insieme ai *core labour standards*, di un vero e proprio “pacchetto” di misure in materia sociale** da inserirsi tramite apposite clausole all’interno dei trattati di libero scambio, **pena l’esclusione dalla partecipazione al sistema commerciale globale**: la fissazione condivisa di principi quali, ad esempio, la trasparenza relativa agli standard qualitativi delle merci, corredati da appositi strumenti di monitoraggio ed *enforcement*, potrebbe infatti **apportare un significativo contributo per quanto concerne la transizione verso il c.d. *fair trade*, spingendo al loro rispetto anche le Nazioni fino ad oggi meno propense in tal senso.**

Chiaramente, un’operazione di questo tipo necessiterebbe di **un livello di collaborazione tra organizzazioni internazionali che, fino ad oggi, risulta sostanzialmente inedito**; tuttavia, l’eccezionalità dell’attuale situazione economica, geopolitica e sociale non può che richiedere un **profondo rinnovamento delle strategie fino ad ora utilizzate**, se l’obiettivo è quello di assicurare la sopravvivenza e l’efficienza del sistema di libero scambio commerciale internazionale.

È da considerare, inoltre, come un simile cambiamento di prospettiva potrebbe inoltre essere utile al fine di **sopperire, almeno parzialmente, alle più evidenti mancanze da parte degli Stati nazionali in termini di tutela sociale dei propri cittadini**, allo stesso tempo incentivandoli ad adottare un approccio meno isolazionista relativamente a temi quali la tutela ambientale e sociale, nonché il rispetto degli standard sanitari, alimentari, e nelle condizioni di lavoro.

Riguardo quest’ultimo tema, si nota come **il medesimo approccio potrebbe peraltro riflettersi nell’azione delle parti sociali, garantendone l’effettivo apporto alle nuove sfide connaturate a un mercato del lavoro “globale”, e dimostrando come né il rispetto di standard sociali dignitosi, né la contrattazione collettiva impediscono la crescita economica, ma anzi rappresentano un vettore fondamentale per incentivare una concorrenza di qualità e un mercato del lavoro sostenibile.**

## 5. Bibliografia essenziale

ANNER M. (2001), *The International Trade Union Campaign for Core Labor Standards in the WTO*, WorkingUSA, vol. 5, n. 1

ARCHER C. (2001), *International Organizations*, Routledge

BESGUL B., RUZICKOVA B., YAREMCHUK N. (2019), *UN agencies' cooperation in the framework of the SDGs*, Regional Academy on the United Nations

BORDOGNA L. (2012), *La regolazione del lavoro nel capitalismo che cambia: fosche prospettive?*, in *SM*, n. 1

BRINO V. (2019), *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione*, in *LD*, n. 3

CROUCH C. (2018), *The globalization backlash*, Polity

DOUMBIA-HENRY C., GRAVEL E. (2006), *Free trade agreements and labour rights: recent developments*, in *ILR*, vol. 145

EUROPEAN PARLIAMENT (2011), *Cross-border collective bargaining and transnational social dialogue*, Directorate General for internal policies

GRECO L. (2011), *Produzione globale, lavoro e strategia sindacale: alcune riflessioni a partire dalla teoria delle catene globali del valore*, in *Sociologia del lavoro*, n. 123

HELFFEN M., FICHTER M. (2013), *Building Transnational Union Networks across Global Production Networks: Conceptualising a New Arena of Labour – Management Relations*, in *British Journal of Industrial Relations*, vol. 51, n. 3

ILO (2019), *Rules of the game: an introduction to the standards-related work of the International Labour Organization*, Centenary edition

PANTANO F., SALOMONE R. (2019), *Tra free trade e protezionismo: l'importanza del sistema OIL nel nuovo ordine giuridico globale*, in *LD*, n. 3

PEDERSINI R. (2017), *Globalizzazione e politiche commerciali. Non solo deregolamentazione*, in *SM*, n. 1

PERULLI A. (2019), *L'OIL e la globalizzazione*, in *LD*, n. 3

RODRIK D. (2011), *La globalizzazione intelligente*, Laterza

TREU T. (2017), *Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli scambi internazionali tra imprese*, in *SM*, n. 1